

2) tutta la zona della Città a valle, delimitata dal seguente percorso: via Messina Marine, via Garibaldi, Piazza Duomo, via Roma, via S. Francesco, via Tribunali, Corso Umberto e Margherita, Via Libertà e Strada Statale 113;

3) strada provinciale che da Termini Imerese arriva fino al Comune di Caccamo per la zona del territorio del Comune di Termini e le due zone latitanti, ciascuna per metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) da ambo i lati della strada provinciale più il tracciato dell'antico acquedotto Romano.

La imposizione di questo vincolo d'insieme — che è topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente Verbale — è stato deliberato all'unanimità dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia e conciliando, per quanto possibile, l'interesse pubblico con quello privato.

(Omissis)

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito che la prossima riunione sarà tenuta martedì 25 giugno alle ore 16.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 20.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:

Zerilli

Il Presidente:

Vittorio Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 25 agosto 1967,  
(800)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Campofelice di Roccella.**

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ed il regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sull'applicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 4 giugno 1963, ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della menzionata legge, quella parte del territorio di Campofelice di Roccella sita tra il mare ed una linea ideale che corre a metri duecento a monte della strada statale n. 113, dal confine est del territorio di Termini Imerese al confine ovest del territorio del Co-

mune di Lascari, nonché quell'altra parte del territorio del Comune suddetto compresa nelle zone larghe metri duecento latitanti alla strada che dalla anzidetta statale porta al centro urbano, che hanno inizio al bivio di detta strada e fine dinanzi alla Chiesa Madre di Campofelice;

Considerato, inoltre, che dall'elaborato cartografico allegato al verbale della seduta del 4 giugno 1963 della predetta Commissione, si evince che era nella volontà della Commissione stessa escludere dal perimetro della zona vincolata i terreni delimitati a nord dal mare, ad ovest dal confine del territorio di Termini Imerese, ad est dal corso del torrente Basalaci e a sud dalla anzidetta statale, perchè detti terreni sono da considerare « zona industriale »;

Considerato che la fascia di terreno larga duecento metri, sita a monte della strada statale 113 e ricadente nel tratto compreso tra il confine del territorio comunale di Termini Imerese e l'incrocio con la stradella proveniente dalla Villa La Lumia, sulla quale insistono in atto stabilimenti industriali e se ne prevede l'insediamento di altri, può essere stralciata dal perimetro proposto dalla Commissione senza apprezzabile pregiudizio dei valori paesistici da tutelare, tenendo conto delle esigenze di sviluppo industriale della zona;

Considerato ancora la necessità di meglio precisare la delimitazione della zona di metri duecento sita a monte della strada che conduce all'abitato di Campofelice di Roccella, non risultando essa sufficientemente definita negli elaborati della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali;

Considerato, altresì, che la parte del territorio comunale di Campofelice di Roccella delimitata a nord dal Mar Tirreno, ad ovest dalla stradella che dalla strada statale n. 113 conduce a Villa La Lumia, a sud da una linea ideale che corre a metri duecento a monte della strada statale 113 a partire dall'incrocio con l'anzidetta stradella e fino ad incontrare il confine col territorio di Lascari e ad est col confine ovest del territorio comunale di Lascari, nonché quell'altra parte del territorio comunale di Campofelice compresa tra la suddetta linea ideale (che corre a valle di essa) e la strada di allacciamento all'abitato di Campofelice, è costituita da una pianura resa amena dalla presenza di una ricca vegetazione prevalentemente orticola e da caratteristici casolari sparsi, aperta a nord sul mare e delimitata a sud in una serie di contrafforti collinari coperti da uliveti; che alla sommità di una delle balze è adagiato l'abitato di Campofelice di Roccella, autentica terrazza naturale da cui si abbraccia la veduta della piana sottostante, del mare aperto con lo sfondo delle isole Eolie; che completano il quadro a occidente la mole del monte San Calogero che ripido sovrasta l'abitato di Termini Imerese disposto a proscenio, ed il Capo Zafferano, mentre a sud la catena montagnosa delle Madonie conclude l'ampia visione;

Considerato che tale ambiente naturale, arricchito dalla presenza del lavoro umano, dalle tipiche costruzioni rurali e dalla geometria dei campi, si presenta come caratteristica espressione dell'ambiente rurale isolano;

Ritenuto che i luoghi in questione, siti lungo un itinerario turistico di crescente interesse, a causa della notevole disponibilità di terreni atti ad insediamenti turistici, sono esposti al rischio di utilizzazioni edilizie che, prive di appropriata regolamentazione sono suscettibili di dannosi pregiudizi all'attuale aspetto dei luoghi, mentre opportunamente controllate possono concorrere ad arricchire i quadri naturali in cui vengono inseriti;

Considerato che il verbale della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali, contenente l'elenco di cui sopra, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ed è stato depositato presso gli enti ed associazioni di cui alla legge stessa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Ritenuto opportuno, in attesa che il Ministro della Marina Mercantile avrà manifestato l'assenso richiesto a termini dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, definire il procedimento di vincolo, procedendo alla dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi della citata legge numero 1497, delle zone del territorio comunale di Campofelice di Roccella non ricadenti in quelle comprese nel demanio pubblico marittimo con riserva di provvedere nei confronti di queste ultime zone con successivo decreto quando si sarà pronunciato il Ministro della Marina Mercantile;

Visto l'art. 3, u.c., della legge n. 1497 anzidetta;

#### DECRETA

##### Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del territorio di Campofelice di Roccella, meglio descritta nell'allegata planimetria, delimitata a nord dal Mar Tirreno, a nord-ovest dalla stradella che dalla strada statale 113 conduce alla Villa La Lumia e dal suo prolungamento in linea retta ideale sino al mare e fino ad un punto sito a metri duecento a sud dal ciglio a monte della strada statale anzidetta, ad est dal confine occidentale del territorio del Comune di Lascari per il tratto compreso tra il mare ed un punto sito a metri duecento dal ciglio a monte della strada statale 113, a sud da una linea ideale che corre a metri duecento a sud della predetta statale (misurati in proiezione orizzontale dal ciglio a monte di essa) e congiungente i due punti terminali dei confini nord-ovest ed est anzidetti.

##### Art. 2

E' dichiarata, altresì, di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti della predetta legge, la zona sita a valle della strada di allacciamento tra la strada statale n. 113 e l'abitato di Campofelice di Roccella, come descritta nell'allegata planimetria, e non compresa nella zona di cui al precedente articolo 1.

Sono escluse dal vincolo le aree del demanio pubblico marittimo comprese nelle zone soprade-

scritte, con riserva di provvedere in ordine a dette aree demaniali, con decreto successivo, quando il Ministro della Marina Mercantile si sarà pronunciato circa il richiesto assenso;

##### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale della seduta del 4 giugno 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia occidentale al Comune di Campofelice di Roccella perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio.

Altra copia, con la planimetria delle zone sottoposte a tutela paesistica, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso Comune, dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale comunicherà alla Presidenza della Regione la data della affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 25 agosto 1967.

GIUMMARRA

ALLEGATO

*Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo.*

Oggi, 4 giugno 1963, nella sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 16 si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis)

ore 17,30 - Protezione fascia costiera ed abitato del Comune di Campofelice Roccella;

(Omissis)

Alla seduta hanno preso parte i signori:

prof. arch. ing. Vittorio Ziino, Presidente;

soprintendente Giuseppe Giaccone, Vice Presidente;

dott. Emilio La Fisca, Direttore dell'Ente Provinciale turismo coadiuvato dall'ing. Glaviano;

prof. arch. Luigi Epifanio, rappresentante Professionisti e Artisti;

Barone Fatta del Bosco, rappresentante degli Agricoltori;

Assente giustificato: avv. Giuseppe Giacalone, rappresentante degli industriali.

Alle ore 16, constatata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

(Omissis)

ore 17,30: « Protezione fascia costiera e abitato del Comune di Campofelice Roccella ».

Il Sindaco di Campofelice di Roccella ha delegato il Vice-Sindaco Antonio Palazzolo il quale è puntualmente intervenuto coadiuvato dal Segretario Micale Carmelo.

Il Presidente espone loro che il vincolo non significa divieto di costruzioni ma controllo delle costruzioni stesse. Illustra il criterio adottato fin'ora dalla Commissione: salvaguardare dalle invadenti costruzioni la meravigliosa fascia costiera di tutta la Provincia di Palermo, ove oltre alla bellissima scogliera e alla vista del mare vi sono tante e svariate vegetazioni. Comunica che a tale scopo si sta vincolando tutta la zona a valle della strada Statale 113 e della Strada Ferrata ed a monte delle stesse strade una fascia di rispetto di 200 metri di profondità. Informa inoltre che per Campofelice di Roccella la Commissione è dell'avviso di vincolare oltre alla fascia costiera, anche dal bivio di Campofelice sino alle porte dell'abitato e cioè sino al Duomo per far sì che gli edifici che sorgono lungo questa strada vengano controllati dalla Soprintendenza.

Il rappresentante del Comune pur dichiarandosi d'accordo sulla esigenza di proteggere queste nostre bellezze panoramiche e paesistiche, al tempo stesso invita la Commissione, a nome del Sindaco, di non ostacolare lo sviluppo industriale che in atto sta avendo il Comune di Campofelice. Espone che è in corso la concessione a valle ad una industria americana di laminato di rame, di un tratto della fascia costiera che era demaniale ed ora è stata sdemanializzata per renderla, appunto, zona industriale, ed a monte ad una industria tessile.

Sulla planimetria viene indicata l'ubicazione di ambedue le sorgenti industrie. Viene subito rassicurato dal Presidente che la Commissione nel porre i vincoli d'insieme ha tenuto e tiene conto di queste vitali esigenze dei Comuni che sono stati compresi nella zona industriale di Palermo. Ne terrà nel massimo conto, anche in seguito, il soprintendente al quale spetta far rispettare i vincoli posti dalla Commissione non opponendosi alla installazione di stabilimenti industriali i quali oltretutto, essendo realizzati da grandi Ditte con criteri moderni possono ben risultare consoni all'ambiente in cui sorgono. Ma, si opporrà al sorgere di brutte, disordinate e incontrollate costruzioni che compromettano il panorama ed anche la zona industriale a cui, a buon diritto, i Comuni tengono tanto.

Sentito ciò il rappresentante del Comune dichiara di essere pienamente d'accordo alle predette imposizioni di vincoli.

Raggiunta la unanimità il Presidente delibera quindi di vincolare ai sensi dell'art. 1 ai nn. 3 e 4, e dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, le seguenti zone del territorio del Comune di Campofelice di Roccella:

1) tutta la fascia costiera a valle: dal ciglio della strada statale 113 fino al mare; a monte: una zona di metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) e avente per confini: dal fiume

Imera, che delimita il confine col territorio del Comune di Termini Imerese, fino al confine col Comune di Lascari;

2) la strada che è tutta un continuo belvedere di accesso all'abitato di Campofelice dal bivio fino alla Chiesa Madre: le due zone latitanti ciascuna per metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale).

La imposizione di questi vincoli d'insieme, tipograficamente precisati nella planimetria allegata al presente verbale, sono stati deliberati dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia a salvaguardia delle bellezze panoramiche dei luoghi e conciliando l'interesse privato con quello pubblico.

(Omissis)

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito che la prossima riunione sarà tenuta martedì 25 giugno alle ore 16.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 20.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:

V. Zerilli

Il Presidente:

Vittorio Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 25 agosto 1967, (801)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del Comune di Lascari.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sulla applicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Palermo, nella seduta del 4 giugno 1963, ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della menzionata legge quella parte del territorio comunale di Lascari delimitata ad ovest dal confine col territorio di Campofelice di Roccella, ad est dal confine col territorio di Cefalù, a nord dal mare e a sud da una linea ideale che passa a metri duecento dalla strada statale n. 113 misurati in proiezione orizzontale alla strada stessa;

Considerato che la sopradescritta zona del territorio comunale di Lascari, adagiata lungo il mare a ridosso delle estreme propaggini del gruppo montagnoso delle Madonie, le cui sommità si ergono